


ALBERTI dott.ssa MARINA – REVISORE DEI CONTI

38079 TIONE DI TRENTO - VIA DEL FORO, 4/B - TEL. 0465 321300 - FAX 0465 321198

Codice fiscale LBR MRN 74C45 L174M Partita IVA 01867760223

E-Mail: studio@studioassociatoantolini.it



Spett.le

COMUNE DI BORGO LARES
- Provincia di Trento -
Via XXI Aprile, 6
38079 Borgo Lares

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO LA
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2017**

In data odierna la sottoscritta Marina Alberti, nominata alla carica di Revisore dei Conti del Comune di Borgo Lares con deliberazione Consigliare n. 34 del 29.11.2016, decorrenza incarico 01.01.2017 – 31.12.2019,

rilevato

1. che con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.) il Legislatore nazionale ha introdotto una nuova ed organica disciplina in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni pubbliche;
 2. che detta disciplina è stata recepita con alcuni significativi adeguamenti nell'ordinamento provinciale, mediante l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
 3. che gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla cognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrono le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione;
 4. che ad oggi è consentito ai Comuni procedere alla costituzione di società, all'acquisto di partecipazioni nelle stesse ed al mantenimento di quelle esistenti ai soli casi in cui le società in parola abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate – in termini generali e derogatori – dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;
 5. che l'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1/2005, applicabile anche agli Enti locali in forza del richiamo operato dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010, richiama gli obblighi del T.U.S.P. al fine di assicurare che le Amministrazioni pubbliche procedano al regolare monitoraggio di corrispondenza delle partecipazioni societarie detenute ai criteri di necessità ed efficienza stabiliti dallo stesso decreto, impone lo svolgimento di una cognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso e, a regime, un monitoraggio con cadenza annuale delle stesse, mediante atti formalizzati;

6. che il Consiglio comunale per effetto dell'art. 24, TU 2016 entro la data del 30.09.2017 ha disposto (deliberazione n. 30 del 28.09.2017) in merito alla cognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016;
7. che per effetto dell'art. 7 comma 11 della L.P. n. 19/2016, entro il 31 dicembre del 2018, il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre dell'anno 2017, procedendo eventualmente ad una razionalizzazione delle stesse.

P r e m e s s o

1. che l'esame cognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente è stato istruito dagli organi del Comune e convalidato dal Segretario Comunale dott. Michele Carboni;
2. che l'esito della revisione è contenuto in apposite schede riguardanti le società partecipate le quale integreranno la proposta di delibera del Consiglio;
3. che dalla revisione è emersa la necessità di procedere:

➤ al **MANTENIMENTO** delle seguenti partecipazioni:

partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
G.E.A.S.				
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.	01811460227	1,13%	Mantenimento senza interventi	(1)
Informatica Trentina S.p.A.	00990320228	0,0061%	Mantenimento senza interventi	(2)
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,0069%	Mantenimento senza interventi	
Scuola Musicale Giudicarie s.c.	02082260221	5 quote – 2,90%	Mantenimento senza interventi	(3)
Consorzio dei Comuni Trentini S.C.	01533550222	0,51%	Mantenimento senza interventi	(4)
Silvia S.p.A.	02072670223	49,00%	Mantenimento senza interventi	(5)
Giudicarie gas S.p.A.	01722590229	0,79%	Mantenimento senza interventi	
Tregas S.r.l.	02031010222	31,715%	Mantenimento senza interventi	(6)
Primiero energia S.p.A.	01699790224	0,037%	Mantenimento senza interventi	

partecipazioni indirette detenute attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini s.c.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro servizi condivisi soc. cons.	02307490223	Informatica Trentina e Trentino Riscossioni	Mantenimento senza interventi	

(1) In coerenza con quanto scritto all'interno del POR 2015 e nel piano straordinario del 2017, la società è stata interessata da una fase di riorganizzazione, legata in particolare all'uscita dei soci privati ed all'approvazione del nuovo Statuto. Tale fase è stata ultimata solo di recente. E' in corso di studio anche un'ipotesi di processo di collaborazione con altre società partecipate del territorio in modo da rafforzare e diversificare l'attività espletata.

(2) In attuazione del "Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali" adottato con d.G.P. n. 448/2018, a far data dal 1.12.2018 la società ha incorporato Trentino Network srl ed ha mutato ragione sociale da "Informatica Trentina spa" a "Trentino Digitale spa".

(3) Lo scopo di diffusione dell'attività musicale rientra tra l'attività culturale e quindi rappresenta un servizio prestato a favore di tutta la popolazione. Quindi l'attività espletata dalla Scuola Musicale Giudicarie risulta importante ed infungibile per le finalità culturali e sociali che l'Ente intende conseguire e non integra i presupposti di razionalizzazione.

(4) Successivamente alla data assunta a riferimento dalla presente rilevazione, l'Ente ha assunto, in esito a modificazioni statutarie approvate il 27 dicembre 2017 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2018, la natura di società in house providing.

(5) Si veda relazione contenuta nel piano che qui si richiama.

(6) La società è stata interessata da una modifica statutaria al fine di adeguarsi alle novità introdotte per le partecipazioni pubbliche. La società genera un utile importante per l'Amministrazione a fronte di un investimento nel capitale sociale finanziato a suo tempo con un contributo provinciale pari al 95%.

In merito alle scelte sopra evidenziate si prende atto che il Comune non ha modificato quanto deliberato in occasione della cognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016.

Si prende inoltre atto che nel d.d.l. al bilancio attualmente ancora in fase di definitiva approvazione è prevista una modifica del d.lgs. 175/16 che, se approvata, permetterebbe di non alienare partecipazioni in società che non presentano perdite.

➤ all'ALIENAZIONE delle seguenti partecipazioni:

Nessuna.

- Alla RAZIONALIZZAZIONE attraverso un programma di contenimento dei costi di funzionamento, all'AGGREGAZIONE, alla LIQUIDAZIONE o alla FUSIONE delle seguenti partecipazioni:

Nessuna.

Preso atto e considerato che

l'attività di revisione appare conforme ai dettami di cui all'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1/2005 cit., applicabile anche agli Enti locali in forza del richiamo operato dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010;

visto anche

- A) il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica;
B) il parere, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

Non avendo riscontrato cause ostable, la sottoscritta dott.ssa Marina Alberti in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Borgo Lares,

esprime

parere favorevole

in ordine alla revisione proposta nonché con inerenza alle azioni di mantenimento individuate in merito alle partecipazioni nelle società,

rinnova l'invito all'Ente

con lo scopo di scongiurare l'eventualità che una gestione negativa delle società a partecipazione pubblica possa tradursi in effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'Amministrazione:

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate al fine di monitorare l'evoluzione della gestione;
- ad adottare, laddove possibile, una "partecipazione proattiva" e conoscitiva della gestione delle partecipate con lo scopo di controllarne costantemente l'attività;
- a vigilare l'incidenza sul bilancio complessivo comunale di tutti i possibili oneri riconducibili alle società partecipate scongiurando in tal modo ogni possibile rischio economico/finanziario che dovesse gravare sull'Ente;

Si ricorda la necessità:

- di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- di provvedere alle necessarie comunicazioni dell'esito della revisione in oggetto, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. ;
- il nominato responsabile del procedimento (Segretario Comunale) a vigilare sull'applicazione delle decisioni assunte.

Tione di Trento – Borgo Lares, 20 dicembre 2018.

IL REVISORE DEI CONTI

Marina Alberti
dott.ssa Marina Alberti